



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Delibera n.13 del 22-07-2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 ANNUALITA' 2026 e 2027 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - AI SENSI DELLA DELIBERA dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026 E AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE FONDAZIONE ASILO INFANTILE MAFFIZZOLI, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI POLPENAZZE D/G E DEGLI STUDI DEI MEDICI DI BASE IN LOCAZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
AVANZINI MARIA ROSA	Presente	
BENEDETTI LUCA	Assente	
RIBONI FEDERICO MARIA	Presente	
AVANZINI MASSIMILIANO	Presente	
CAPUCCINI LUCA	Presente	
CORAZZA MASSIMO	Presente	
MARCHETTI GIOVANNI	Assente	
MAZZACANI IVAN	Presente	
TIRONI VANDA MARIA	Presente	
SAOTTINI ALESSANDRO GIUSEPPE	Presente	
TOTALE	Presenti 8	Assenti 2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale LUCA SERAFINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, la Sig.ra MARIA ROSA AVANZINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Esce dall'aula il Consigliere Luca Benedetti

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”*, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa*



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brescia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Polpenazze del Garda non è presente ante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e che pertanto è il Comune di Polpenazze del Garda l'Ente di Governo

Visto che Garda Uno spa in qualità di soggetto che svolge per il Comune di Polpenazze del Garda il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, con l'esclusione della gestione della tariffa, ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata la nota acquisita al Protocollo Generale n. 4069 del 18/06/2026 avente per oggetto " piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2026-2029 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi della deliberazione Arera m-397/R/rif.2025", con i seguenti allegati:

- Tool di Calcolo ARERA del Piano Economico e Finanziario e i relativi allegati per gli anni 2026-2029 predisposto ai sensi dell'art. 9.4 della Delibera 397/2025/R/rif e s.m.i. e della Determina DTAC 1/2025.
- Relazione accompagnatoria su modello di cui all'allegato 2 MTR 3
- Dichiarazione di Veridicità del Legale Rappresentante di Garda Uno spa allegato 3

Che con determina n.103 del 25.03.2026 si è dato incarico alla CO.SE.A. di Castel di Casio (BO) della attività di assistenza e supporto per la validazione del periodo regolatorio 2026-2029, al fine di permettere allo scrivente Ente di ottemperare compiutamente alle sue funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi dell'MTR, con particolare riferimento alle operazioni di verifica e validazione e che la stessa ha consegnato la validazione agli atti, giusto prot.4421 del 06.07.2026;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26.02.2025, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446;

Visto l'art.30, comma 1, lettera d) del vigente regolamento TARI in cui è prevista la facoltà per l'amministrazione comunale di deliberare una riduzione della tariffa, alle associazioni senza scopo di lucro e alle fondazioni che svolgono esclusivamente una delle seguenti attività:

attività assistenziale
attività previdenziale,
attività sanitaria,
attività didattica,
attività ricettiva,
attività culturale,
attività ricreativa.
Attività sportiva
attività di religione o di culto dirette all'esercizio del culto ecc

Considerato che la riduzione costituisce un'agevolazione efficace, in grado di assicurare maggiori effetti economici a favore della Fondazione Asilo Maffizzoli per la sua attività didattica e all'A.S.D per la sua attività sportiva, con la gestione dell'unica struttura sportiva presente sul territorio, a favore della collettività,

Che pertanto è prevista l'agevolazione del 100% sulla quota fissa e su quella variabile

Visto inoltre l'art.30 comma 1 lettera e) del regolamento Tari in cui è prevista la facoltà per l'amministrazione comunale di agevolare gli studi dei soli medici di base, che siano affittuari di



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

locali di proprietà comunale, con l'agevolazione del 100% sulla quota fissa e variabile, per la loro funzione sociale e sanitaria di presidio del territorio comunale;

Ricordato che la TARI:

- ☐ Opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs.n.504/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui alla D.Lgs. N.22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. N.152/2006;
- ☐ Assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.
- ☐ Fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del d.lgs.n.504/1992 – decreto del 01.07.2020 riversamento TEFA
- ☐ il comma, art. 1, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che prevede l'attribuzione all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) di funzioni mirate al miglioramento del sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti

Visto in particolare l'art. 15 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (tariffa con il metodo normalizzato);

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”; (per gli enti che adottano i criteri alternativi al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999)

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "1" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"* della medesima deliberazione;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *"Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente"*;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito 2026, che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 è determinato come segue:

Totale entrate tariffarie massime del PEF	€ 536.093	-
Contributo MIM istituzioni scolastiche	€ 835,34	
Entrate da recupero evasione tributaria	€ _____	-
Entrate da procedure sanzionatorie	€ _____	-
Altre partite stabilite dall'ETC	€ 6,50	
Gettito imposta di soggiorno	€ _____	=
Totale gettito TARI	€ 535.251	

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art.30 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1,



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, stanziata nel capitolo di spesa n.469-470 del bilancio di previsione 2026;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e al netto delle altre voci di cui sopra, finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, come da art.21 c.2 del vigente regolamento Tari;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.26 del 11.03.2026 di proroga della prima scadenza tari dal 31.05.2026 al 31.08.2026;

Ritenuto, quindi, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 31.08.2026
- seconda rata: 03.12.2026
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.08.2026

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è stato riconosciuto mediante rimessa diretta come da determinazione n.200 del 18.06.2026 ;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe che:

-E' stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

-Le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale ;

-Sono stati utilizzati i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e i coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche contestualmente all'adozione della delibera tariffaria (allegato 4)

-È stato redatto e predisposto il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per il periodo regolatorio 2026-2029 di cui in allegato (all.1) formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato, con un costo complessivo per l'anno 2026 di €. 536.093,00 meno le detrazioni di cui al comma 1.4 det.2/drif/2020 di € 842,00 per un finale di € 535.251.



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

-Ai sensi dell'art.18 del regolamento comunale, la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Vista la ripartizione finale dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	889.680,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	363.391,00	Kg totali	1.253.071,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\dot{O}Td = Ctuf + Ctuv$ € 377.459,00	% costi fissi utenze domestiche	70,52 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \dot{O}TF \times 70,52 \%$	€ 116.508,91
		% costi variabili utenze domestiche	70,52 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \dot{O}TV \times 70,52 \%$	€ 260.950,09
Costi totali per utenze NON domestiche	$\dot{O}Tn = Ctnf + Ctnv$ € 157.792,00	% costi fissi utenze non domestiche	29,48 %	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \dot{O}TF \times 29,48 \%$	€ 48.705,09
		% costi variabili utenze non domestiche	29,48 %	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \dot{O}TV \times 29,48 \%$	€ 109.086,91



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere del revisore dei conti prot.4618 del 13.07.2026, per quanto di competenza

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto dell'Ente;

Con voti espressi nelle forme di legge,

PRESENTI E VOTANTI: 8

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2026-2029 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della delibera Arera n. n. 397/R/rif/2025 di cui al prospetto in allegato (all.1) formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3. Di dare atto che, sulla base del suddetto Piano Economico Finanziario, il fabbisogno complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026 risulta pari ad euro 535.251, importo determinato al netto delle detrazioni previste dalla regolazione ARERA, e che tale fabbisogno deve essere integralmente coperto mediante il gettito derivante dall'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), in conformità al principio di integrale copertura dei costi del servizio;
4. Di approvare, per l'anno 2026, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come dettagliatamente riportato nell'allegato prospetto tariffario (allegato 4), predisposto in conformità al D.P.R. n. 158/1999 e al metodo tariffario Mtr, dando atto che le stesse sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio e risultano coerenti con i dati del Piano Economico Finanziario;



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

5. Di stabilire che la copertura del costo complessivo del servizio venga ripartita tra le diverse categorie di utenza secondo i seguenti criteri:
 - nella misura del 70,52% a carico delle utenze domestiche, per un importo complessivo pari ad euro 377.459,00
 - nella misura del 29,48% a carico delle utenze non domestiche, per un importo complessivo pari ad euro 157.792,00, ritenendo tale ripartizione coerente con la struttura della produzione dei rifiuti sul territorio comunale e con i criteri di equità e proporzionalità previsti dalla normativa vigente;
6. Di approvare le seguenti riduzioni come previsto dal regolamento tari art. 30 comma 1 lettera d) ed e) per l'anno 2026 pari ad € 3.167,92 così dettagliate:
 - 100% per l'intero anno per la Fondazione Asilo Infantile Maffizzoli di Polpenazze d/g e Associazione Sportiva Dilettantistica di Polpenazze d/g
 - 100% per gli studi dei medici di base in affitto nei locali di proprietà comunale;
7. Di dare atto di provvedere alla copertura finanziaria del minor gettito TARI 2026 derivante dall'applicazione della riduzione di cui sopra mediante le spese correnti identificate nel cap. n. 469-470 del bilancio di previsione 2026;
8. Di approvare la tariffa giornaliera nella misura corrispondente alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorni;
9. Di dare atto che ai sensi dell'art.33 comma 3 del regolamento comunale del tributo le scadenze sono stabilite come segue:
prima rata: 31.08.2026
seconda rata: 03.12.2026
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.08.2026;
10. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026;
11. Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brescia nella misura del 5%;
le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* e *UR3,a* pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
12. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
13. Di inviare tale provvedimento ad Arera;
14. Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente",



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

15. Di dare atto, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199 del 1971.

Di rendere con separata votazione riportante esito:

PRESENTI E VOTANTI: 8

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", al fine di consentire al competente ufficio di avviare sin da subito le procedure previste nella presente deliberazione

Letto, Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
MARIA ROSA AVANZINI

Il Segretario Comunale
LUCA SERAFINI

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.